

COMUNE DI _____

PROVINCIA DI TRENTO

REP. n. _____

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO
INTERCOMUNALE**

L'anno **duemila quindici**, addì _____ (_____) del mese di
_____ ad ore _____.____, presso
_____.

Fra i signori:

1. _____, nato a _____ il _____, domiciliato ai fini del presente atto in _____, il quale interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI ARCO** (cod. fisc. _____) nella sua qualità di _____, in forza dell'art. _____ dello statuto comunale;
 2. _____, nato a _____ il _____, domiciliato ai fini del presente atto in _____, il quale interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI RIVA DEL GARDA** (cod. fisc. _____) nella sua qualità di _____, in forza dell'art. _____ dello statuto comunale;
 3. _____, nato a _____ il _____, domiciliato ai fini del presente atto in _____, il quale interviene e stipula in rappresentanza del **COMUNE DI NAGO-TORBOLE** (cod. fisc. _____) nella sua qualità di _____, in forza dell'art. _____ dello statuto comunale;
- premesso che il servizio di trasporto pubblico urbano è stato delegato dalla PAT ai comuni di Arco, Riva del Garda e Nago-Torbole per quanto di competenza sul proprio territorio.
 - che il servizio è svolto in forma associata dal 2005 come da convenzione sottoscritta in data 22/4/2005 e della durata di 10 anni.

- vista la deliberazione del Consiglio comunale di Arco n. di data , divenuta esecutiva in data , con la quale è stato approvato il presente schema di convenzione;
- vista la deliberazione del Consiglio comunale di Riva del Garda n. di data , divenuta esecutiva in data , con la quale è stato approvato il presente schema di convenzione;
- vista la deliberazione del Consiglio comunale di Nago-Torbole n. di data , divenuta esecutiva in data , con la quale è stato approvato il presente schema di convenzione;
- che nelle citate deliberazioni sono esposti i motivi per i quali si ritiene opportuno continuare nella gestione associata del servizio mediante la sottoscrizione di una nuova convenzione sempre per il periodo di dieci anni.

tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – ACCORDO ASSOCIATIVO

Le Amministrazioni comunali di Arco, Riva del Garda e Nago-Torbole, convengono di stipulare la presente convenzione per il conseguimento degli scopi nella stessa specificati.

ART. 2 – FINALITÀ

1. La presente convenzione ha la finalità di provvedere, ai sensi dell'art. 22 della Legge Provinciale 9 luglio 1993, n. 16, alla gestione dei servizi pubblici di trasporto urbano ordinario di persone che si svolgono sui rispettivi territori previsti dal piano provinciale dei trasporti.
2. Rimangono escluse le gestioni afferenti i servizi di trasporto extraurbani, per quanto attiene l'ambito territoriale, nonché i servizi

speciali e turistici, per quanto attiene le caratteristiche degli stessi.

3. In particolare gli scopi che si vogliono conseguire sono:

- a) attuazione di una gestione coordinata dei diversi servizi di trasporto di persone ricadenti nel territorio dei Comuni convenzionati;
- b) contenimento dei consumi energetici e riduzione delle cause di inquinamento atmosferico ed acustico;
- c) definire le modalità gestionali del servizio in particolare per quanto attiene le linee e le percorrenze, del trasporto urbano, le fermate e il numero delle corse, nonché stabilire le tariffe del servizio di trasporto urbano e dei titoli di viaggio in applicazione della deliberazione della Giunta provinciale di cui al I° comma dell'art. 24 della Legge Provinciale 9 luglio 1993, n. 16, assicurando parità di condizioni agli utenti appartenenti alla medesima articolazione della struttura tariffaria, fermo restando quanto disposto dall'art. 24, comma 3 della Legge provinciale n. 16/93 e dall'art. 28 del T.U.L.L.R.R.O.C., approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L e ss.mm.
- d) gestire i rapporti con la società Trentino Trasporti Esercizio s.p.a, società in "house" partecipata dai comuni aderenti alla presente convenzione unitamente alla Provincia Autonoma di Trento e alla maggioranza dei Comuni trentini, per quanto concerne i servizi che alla società sono affidati, tenuto conto dell'accordo sulla governance della società e del disciplinare di servizio.
- e) gestire i rapporti con gli eventuali altri gestori che siano concessionari o affidatari del servizio anche parzialmente o limitatamente ad alcune specifiche tratte;

- f) gestire i rapporti con la Provincia autonoma di Trento in particolare per quanto riguarda gli aspetti finanziari relativi ai trasferimenti assegnati dalla stessa a sostegno dei costi del servizio, nonché provvedere al ripartizione dei costi del servizio stesso fra i comuni aderenti.

ART. 3 – DURATA

1. La presente convenzione ha la durata di 10 (dieci) anni a decorrere dal 22 aprile 2015 , con possibilità di risoluzione consensuale in qualsiasi momento, previa deliberazione in tal senso dei Consigli comunali dei rispettivi Comuni.

ART. 4 – RECESSO

1. È ammessa la possibilità di risoluzione unilaterale della presente convenzione da parte di ciascuno degli Enti aderenti a mezzo di deliberazione del Consiglio comunale da comunicarsi agli altri Comuni convenzionati almeno un anno prima della data in cui si intende recedere.
2. In ogni caso l'Ente che recede non può recuperare la somma versata e resta obbligato per gli impegni e le spese correnti assunti fino alla chiusura dell'esercizio finanziario e per eventuali ulteriori obbligazioni sorte nei confronti di terzi compresi i trasferimenti ai soggetti concessionari del servizio.

ART. 5 – FORME DI CONSULTAZIONE

1. I Comuni convenzionati costituiscono un comitato di coordinamento con funzioni propositive.

**ART. 6 – PRESIDENZA, CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO DI COORDINAMENTO**

1. Il comitato di coordinamento è composto dai Sindaci o loro delegati dei Comuni convenzionati.
2. Presiede il comitato di coordinamento e provvede alla sua convocazione, il Sindaco o suo delegato del Comune capofila.
3. Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno e comunque ogniqualvolta le esigenze lo richiedano e si considera validamente costituito con l'intervento di almeno due componenti dei Comuni aderenti alla convenzione.
4. La convocazione è disposta dal Presidente con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare.
5. L'avviso dovrà essere recapitato ai componenti il comitato almeno tre giorni prima della data della riunione.
6. In caso di urgenza la convocazione potrà essere trasmessa con almeno 24 ore di preavviso.

**ART. 7 – COMPETENZE DEL COMITATO DI
COORDINAMENTO**

1. Il comitato di coordinamento ha funzioni propositive in ordine a:
 - a) individuazione e realizzazione di tutti gli atti necessari al conseguimento degli scopi in considerazione dei quali i Comuni si sono convenzionati;
 - b) scelta delle modalità operative ed organizzative connesse alla gestione del servizio,
 - c) criteri per la suddivisione dei relativi costi tra i Comuni convenzionati;

- d) introduzione di modifiche al piano d'area con variazioni ai percorsi istituzione di nuove tratte o soppressione di altre, con conseguenti proposte di modifica nei confronti dei soggetti concessionari del servizio.
 - e) redazione di eventuali modificazioni da apportare alla presente convenzione;
 - f) risoluzione di eventuali controversie insorte tra i vari Comuni convenzionati;
 - g) gli argomenti indicati nel precedente art. 2
2. Al comitato di coordinamento inoltre spetta il compito di:
- a) stabilire i contenuti essenziali dei contratti o dei disciplinari di servizio che regolano i rapporti con i soggetti affidatari dei servizi di trasporto urbano e delle modifiche che si rendessero necessarie anche in riferimento all'assunzione di ulteriori oneri aggiuntivi;
 - b) stabilire le variazioni tariffarie del servizio di trasporto urbano, nonché dei titoli di viaggio, eventuali esenzioni o agevolazioni.
 - c) approvare il rendiconto della gestione del servizio.
3. Il comitato di coordinamento può stabilire, anche in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 8, che determinati compiti o attività afferenti la gestione del servizio siano svolti, anche limitatamente ad uno specifico arco temporale, invece che dal Comune capofila, da uno degli altri comuni convenzionati.

ART. 8 –COMUNE CAPOFILA

1. Il Comune capofila è individuato nel Comune di Arco.
2. Il Comune capofila:

- a) approva e sottoscrive i contratti o i disciplinari di servizio con i soggetti affidatari dei servizi di trasporto urbano appaltati o concessi a soggetti esterni;
- b) intrattiene con i soggetti affidatari dei servizi di trasporto urbano i rapporti derivanti dagli accordi, dai contratti e dai disciplinari di servizio con questi sottoscritti, compresi i rapporti finanziari;
- c) intrattiene i rapporti con la Provincia Autonoma di Trento in particolare per quanto riguarda i rapporti finanziari attinenti i trasferimenti provinciali a sostegno degli oneri del servizio, provvedendo alla loro riscossione.
- d) gestisce i rapporti con gli altri Comuni provvedendo alla rendicontazione degli oneri del servizio e alla ripartizione degli stessi.
- e) provvede ad approvare formalmente le tariffe del servizio sulla base delle decisioni assunte in tal senso dal Comitato di coordinamento;

ART. 9 – RAPPORTI FINANZIARI

1. Al fine di permettere il perseguimento delle finalità previste dall'art. 2, gli oneri relativi vengono finanziati ai sensi dell'art. 24, commi 4, 5, 6 e 7 della Legge provinciale 16/93.
2. Il costo del servizio non coperto dal finanziamento provinciale e dai proventi del servizio è a carico dei Comuni convenzionati ed è ripartito nel modo seguente:
 - 50% in rapporto alla popolazione equivalente alla data del 31 dicembre di ogni anno – (abitanti residenti + presenze turistiche/ 365 giorni);
 - 50% in rapporto all'estensione della tratta del servizio di trasporto

di competenza del Comune.

3. Al Comune capofila è riconosciuto un rimborso spese pari a 7.000,00 euro annui per le funzioni e i compiti esercitati, somma che sarà inserita fra gli oneri del servizio e soggetta a riparto fra i tutti i Comuni aderenti.

ART. 10 – ANTICIPAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE A CARICO DEI COMUNI

1. Qualora il deficit del servizio annuale a carico dei comuni convenzionati sia preventivato in un importo superiore ai 50.000 euro, il Comune capofila provvederà entro il 31 marzo a determinare e ripartire, tra i Comuni aderenti alla convenzione e secondo i criteri di cui al precedente art. 9, il relativo onere. Gli altri Comuni dovranno versare al Comune capofila, a titolo di acconto, l'80% delle somme di loro competenza mediante versamenti quadrimestrali da effettuarsi rispettivamente entro fine aprile, fine agosto e fine dicembre. Nel caso invece in cui il deficit del servizio annuale a carico dei Comuni convenzionati non superi i 50.000 euro, gli altri comuni provvederanno al pagamento, di quanto dovuto al Comune capofila, in unica soluzione nei tempi e con le modalità previste dal successivo punto.
2. Il saldo di quanto dovuto o il pagamento in unica soluzione, sarà versato da ciascun Comune al Comune capofila dopo la chiusura dell'esercizio, entro 30 giorni dalla richiesta e previa approvazione del rendiconto da parte del comitato di coordinamento.
3. Trascorsi i termini di cui ai punti precedenti, saranno applicati gli interessi di mora.

ART. 11 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. La presente convenzione non è soggetta a registrazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm., in quanto posta in essere tra Comuni per attività istituzionale e non riguardante la gestione dei rispettivi patrimoni.
2. Il presente atto è da considerarsi inoltre esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 trattandosi di atto tra enti territoriali.

ART. 12 – NORMA FINALE

Per quanto non previsto nella presente convenzione si intendono applicabili le norme vigenti per le autonomie locali.

Letto integralmente e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, in segno di conferma ed accettazione:

p. IL COMUNE DI ARCO - IL SINDACO

- -

p. IL COMUNE DI RIVA DEL GARDA - IL SINDACO

- -

p. IL COMUNE DI NAGO-TORBOLE - IL SINDACO

- -